

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012-2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali



Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

1. Premessa

A titolo di premessa generale, si precisa che la presente nota si riferisce solo ed esclusivamente alle prove INVALSI (classe II e V scuola primaria, classe I scuola secondaria primo grado, classe II scuola secondaria secondo grado). Per la Prova nazionale prevista nell'ambito dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, invece, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

Si sottolinea, in premessa, che le prove INVALSI (II e V primaria, I secondaria di primo grado e II secondaria di secondo grado) non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. Ciò consente di trovare con maggiore facilità le soluzioni più idonee per garantire, da un lato, la più larga inclusione possibile di tutti gli allievi nelle prove INVALSI e, dall'altro, di consentire il rispetto del protocollo di somministrazione delle prove, garanzia della loro affidabilità e attendibilità.

Le esigenze degli allievi con particolari bisogni educativi sono, per loro natura, molteplici e difficilmente individuabili a priori in modo completo ed esaustivo. Da ciò discende che la valutazione del singolo caso può essere effettuata in modo soddisfacente solo dal Dirigente scolastico che conosce esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali e, dall'altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l'affidabilità delle rilevazioni del SNV.

Qualunque sia la tipologia di disabilità o di DSA di un alunno, essa <u>deve essere segnalata</u> sulla maschera elettronica per l'inserimento delle risposte dello studente alle prove INVALSI 2013, selezionando un'opzione fra quelle di seguito indicate. Tale operazione deve essere effettuata solo nel caso in cui tale informazione non appaia automaticamente sulla predetta maschera secondo quanto comunicato dalla scuola nella trasmissione delle informazioni di contesto.

1 = solo DSA;

2 = una o più disabilità.

Tale segnalazione consentirà di considerare separatamente i risultati degli alunni con bisogni educativi speciali e di non farli rientrare nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni. Le scuole interessate potranno richiedere all'INVALSI l'invio dei risultati degli allievi con bisogni educativi speciali che abbiano partecipato alle prove SNV¹, naturalmente solo se i predetti allievi hanno sostenuto le prove formulate dall'INVALSI e non quelle eventualmente personalizzate² dalla scuola. Tale invio sarà effettuato

¹ Si precisa che tale possibilità è limitata agli allievi con bisogni educativi speciali che abbiano svolto integralmente la prova di italiano o di matematica o entrambe nella formulazione proposta dall'INVALSI.

² Le prove personalizzate non devono essere inviate all'INVALSI, né, tantomeno, i dati a esse relativi.



Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

sempre nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati poiché ciascun allievo è individuato mediante un codice la cui associazione al nome è nota solo ed esclusivamente alla scuola. I tempi e i modi per effettuare la predetta richiesta verranno comunicati dall'INVALSI nel momento in cui saranno restituiti i risultati delle prove INVALSI 2012-13 (entro il 31.10.2013).

Prima di passare all'esame specifico delle misure adottabili per i diversi tipi di allievi con bisogni educativi speciali, si precisa che i predetti studenti, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza <u>sono</u> <u>dispensati dalla compilazione del Questionario studente</u>, ove previsto (classe V primaria, I secondaria di primo grado e II secondaria di secondo grado).

Prove INVALSI 2013 e allievi con bisogni educativi speciali

2.1. Allievi con disabilità intellettiva

Tenuto conto di quanto sopra, la decisione di far partecipare o meno (e se sì, con quali modalità) gli alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un insegnante di sostegno, alle prove INVALSI è rimessa al giudizio della singola scuola per il tramite del suo Dirigente. Solo la scuola può conoscere la specificità di ogni situazione e valutare, quindi, la scelta più opportuna. Ciò premesso, il Dirigente scolastico può adottare, a sua discrezione, una delle seguenti scelte:

- 1) non far partecipare a una o a tutte le prove INVALSI gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività;
- 2) fare partecipare a una o a tutte le prove INVALSI gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione. In generale, sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno.

<u>Se ritenuto opportuno</u> dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave svolgano una o a tutte le prove INVALSI in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnate di sostegno.



Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Inoltre, <u>sempre se ritenuto opportuno</u> dal Dirigente scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova³) per lo svolgimento delle prove.

2.2. Allievi ipovedenti o non vedenti

In linea di massima, gli alunni ipovedenti o non vedenti partecipano alle prove nelle stesse condizioni degli altri. Tali alunni possono utilizzare la prova in formato elettronico inviata dall'INVALSI o la prova in formato Braille⁴. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova⁵) per lo svolgimento delle prove. In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi della classe.

Anche per gli allievi ipovedenti e non vedenti sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno (se previsto).

<u>Se ritenuto opportuno</u> dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi ipovedenti o non vedenti svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnate di sostegno, se previsto.

Infine, per questa tipologia di allievi il Dirigente scolastico può adottare, <u>se lo ritiene opportuno</u>, una delle misure precedentemente illustrate in modo differenziato per prove diverse. Ad esempio, è possibile prevedere un tempo aggiuntivo per la prova di comprensione della lettura (Italiano) e non per matematica o viceversa.

<u>Per le classi campione</u>, è necessario avvisare l'osservatore esterno nel momento in cui questi prende contatto con la scuola che nella classe assegnatagli è presente un allievo (o più) che potrà svolgere le prove avvalendosi di un tempo aggiuntivo (fino a un massimo di 30 minuti per ciascuna prova⁶). In questo caso

_

³ Per gli allievi con disabilità intellettiva frequentanti la classe seconda della scuola primaria la prova preliminare di lettura può avere una durata massima di 10 minuti.

⁴ Le prove in formato Braille o in formato elettronico devono essere state richieste dalla scuola all'atto dell'iscrizione al SNV 2012-13. Non è possibile per l'INVALSI garantire l'invio di prove in formato Braille se le eventuali integrazioni di richieste di tale formato sono giunte dopo il 31.03.2013.

⁵ Per gli allievi ipovedenti o non vedenti frequentanti la classe seconda della scuola primaria la prova preliminare di lettura può avere una durata massima di 10 minuti.

⁶ Si veda la nota precedente.



Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

specifico, la scuola dovrà prevedere la presenza di un docente che si presenti in aula allo scadere del tempo standard di somministrazione e che rimanga con l'allievo non vedente o ipovedente per il tempo aggiuntivo, in modo che l'osservatore esterno possa procedere con la propria osservazione secondo i tempi standard previsti per gli altri allievi. Quando l'allievo non vedente o ipovedente termina lo svolgimento della prova, il docente che ha effettuato la sorveglianza durante il tempo aggiuntivo provvede a consegnare all'osservatore esterno la prova stessa avendo cura che l'osservatore esterno prenda nota del codice dell'allievo per indicare nella maschera elettronica per l'inserimento delle risposte che si tratta di uno studente non vedente o ipovedente che ha utilizzato un tempo aggiuntivo.

2.3. Allievi con disturbi specifici di apprendimento

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) sono difficilmente riconducibili a una classificazione esaustiva sufficientemente dettagliata. È pertanto necessario che ogni scuola, per il tramite del suo Dirigente scolastico, valuti la specificità di ogni situazione al fine di individuare la soluzione che meglio si adatti allo specifico disturbo dell'apprendimento di ciascun allievo.

Anche per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno (se previsto).

Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con DSA svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnate di sostegno, se previsto.

Sempre se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per gli allievi con DSA è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova⁷) per lo svolgimento delle prove. In tal caso, la scuola dovrà adottare tutte le misure organizzative idonee per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli altri allievi della classe.

Per questa tiptologia di allievi è possibile utilizzare, se ritenuto opportuno, le prove in formato elettronico o in formato audio (si veda par. 5). Tali prove devono essere state richiesta dalla scuola all'atto dell'iscrizione al SNV 2012-13.

Infine, per questa tipologia di allievi il Dirigente scolastico può adottare, se lo ritiene opportuno, una delle misure precedentemente illustrate in modo differenziato per prove diverse. Ad esempio, è possibile

⁷ Per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento frequentanti la classe seconda della scuola primaria la prova preliminare di lettura può avere una durata massima di 10 minuti.



Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

prevedere un tempo aggiuntivo per la prova di comprensione della lettura (Italiano) e non per matematica o viceversa.

Per le classi campione, è necessario avvisare l'osservatore esterno nel momento in cui questi prende contatto con la scuola che nella classe assegnatagli è presente un allievo che potrà svolgere le prove avvalendosi di un tempo aggiuntivo (fino a un massimo di 30 minuti per ciascuna prova). In questo caso specifico, la scuola dovrà prevedere la presenza di un docente che si presenti in aula allo scadere del tempo standard di somministrazione e che rimanga con l'allievo con DSA per il tempo aggiuntivo, in modo che l'osservatore esterno possa procedere con la propria osservazione secondo i tempi standard previsti per gli altri allievi. Quando l'allievo con DSA termina lo svolgimento della prova, il docente che ha effettuato la sorveglianza durante il tempo aggiuntivo provvede a consegnare all'osservatore esterno la prova stessa avendo cura che questi prenda nota del codice dell'allievo per indicare nella maschera elettronica per l'inserimento delle risposte che si tratta di uno studente con DSA che ha utilizzato un tempo aggiuntivo.

Pur ribadendo l'auspicio che gli allievi con DSA partecipino alle prove INVALSI nel numero più elevato possibile, se a giudizio del Dirigente scolastico le prove standardizzate non sono ritenute adatte a un allievo con DSA in ragione della natura e della specificità del disturbo stesso, è possibile dispensare lo studente dal sostenimento delle prove, avendo cura di impegnarlo nei giorni delle prove in un'altra attività ritenuta più idonea.

2.4. Allievi con altri bisogni educativi speciali

Rientrano in questa categoria tutti gli allievi con bisogni educativi speciali non direttamente riconducibili a una delle categorie precedenti o portatori di bisogni educativi speciali afferenti a più di una di quelle elencate in precedenza.

In base alla specifica natura del bisogno educativo speciale, il Dirigente scolastico adotta in base alle sue valutazioni, una delle misure previste nei paragrafi precedenti.

Si precisa che gli allievi afferenti alla "AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE" (in base alla definizione della circolare MIUR 8/2103) NON sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle prove INVALSI. Tali allievi devono svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né dei tempi, né delle modalità di svolgimento delle stesse.

Nella more di quanto stabilito dall'ultimo capoverso della pagina 3 della circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, per il presente anno scolastico gli allievi afferenti all'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale NON devono essere segnalati come BES o con altre forme di bisogni educativi speciali.



Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

3. Scansione temporale delle prove per gli allievi con bisogni educativi speciali della scuola secondaria di primo e secondo grado

In un'ottica che consenta al maggior numero di allievi con bisogni educativi speciali di partecipare al meglio alle rilevazioni INVALSI, a discrezione del Dirigente scolastico è possibile prevedere per i predetti allievi una scansione differente delle date di somministrazione in modo che le prove non si svolgano nello stesso giorno. Più precisamente le somministrazioni per tali allievi delle classi I della scuola secondaria di primo grado e delle classi II della scuola secondaria di secondo grado possono essere organizzate secondo il seguente calendario:

Scuola secondaria di primo grado⁸

14.05.2013: prova di Matematica 16.05.2013: prova di Italiano

Scuola secondaria di secondo grado⁹

16.05.2013: prova di Matematica 17.05.2013: prova di Italiano

Anche in questo caso, la durata e le modalità di somministrazione delle prove avviene come indicato ai paragrafi 2.2 e 2.3. Per le sole classi campione è necessario comunicare prima dell'inizio delle prove all'osservatore esterno che si è deciso di avvalersi di questa modalità di somministrazione. Si precisa che la scelta di questa opzione, ossia la somministrazione delle due prove in giorni differenti per gli allievi con bisogni educativi speciali, non renderà possibile l'acquisizione dei dati relativi alla prova di Italiano, poiché, di norma, l'inserimento dei dati da parte dell'osservatore esterno avviene il pomeriggio del giorno della prova per gli allievi che non hanno bisogni educativi speciali (14.05.2013 per le classi prime della scuola secondaria di primo grado e 16.05.2013 per le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado).

<u>Per le classi NON campione</u> la scuola dovrà fare in modo, secondo le modalità organizzative adottate per l'immissione dei nella maschera elettronica per l'inserimento delle risposte, di inserire nella maschera stessa i dati della prova di Italiano (svolta il 16.5.13 per la scuola secondaria di primo grado e il 17.05.13 per la scuola secondaria di secondo grado, rispettivamente) degli allievi di cui al presente paragrafo. Tale indicazione si applica, naturalmente se e solo se l'allievo con bisogni educativi speciali ha svolto una prova uguale a quella somministrata agli altri studenti della medesima classe.

⁸ Se la scuola ha chiesto e ottenuto il posticipo della data di somministrazione delle prove, la somministrazione della prova di Italiano avverrà il giorno successivo a quello indicato dall'INVALSI per lo svolgimento di recupero.
⁹ Si veda la nota precedente.



Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

4. La compilazione della maschera elettronica

La maschera elettronica deve essere compilata senza alcuna differenziazione tra allievi senza e con bisogni educativi speciali. In base alla tipologia di bisogno educativo speciale sarà possibile o meno compilare la parte della maschera relativa alle domande della prova.

5. Le prove in formato audio (.mp3)

Qualora le scuole ne abbiano fatto richiesta all'atto della registrazione al SNV 2012-13, l'INVALSI mette a disposizione anche le prove in formato audio (.mp3) per l'ascolto <u>individuale in cuffia</u>¹⁰ delle prove lette da un *donatore di voce*. Questo formato di prove, secondo la valutazione delle esigenze dell'allievo con bisogni educativi speciali da parte del Dirigente scolastico, possono essere utilizzate per facilitare l'accesso di tali allievi alle prove SNV, consentendo quindi una maggiore partecipazione degli allievi con DSA alle rilevazioni del Servizio nazionale di valutazione.

¹⁰ L'utilizzo delle prove in formato audio non è ammesso secondo modalità tali per cui il sonoro sia sentito anche da altri allievi presenti nella stessa aula in cui l'allievo con bisogni educativi speciali svolge le prove SNV.